



COMUNE DI MONTERIGGIONI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.01.2010

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Validità del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

TITOLO II – MERCATI E FIERE

- Art. 4 – Mercato settimanale del giovedì a Castellina Scalo
- Art. 5 – Fiera in occasione della Festa annuale del Patrono “Santa Maria Nascente”
- Art. 6 – Mercati straordinari
- Art. 7 – Assegnazione decennale di posteggi nel mercato e nella fiera
- Art. 8 - Miglioria e scambio dei posteggi
- Art. 9 – Assegnazione temporanea di posteggi
- Art. 10 – Registrazione delle presenze

TITOLO III – ALTRE MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 11 – Posteggi fuori mercato
- Art. 12 - Concessioni temporanee
- Art. 13 – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)

- Art. 14– Eventi imprevisti
- Art. 15 – Rinnovo e revoca delle concessioni
- Art. 16 – Uso del posteggio
- Art. 17 – Normativa igienico-sanitaria
- Art. 18 – Uso di veicoli e circolazione
- Art. 19 – Obblighi di esposizione

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 20 – Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita
- Art. 21 – Zone vietate
- Art. 22 – Cambio di residenza

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 24– Orari
- Art. 25 – Rinvio

* * *

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 5, della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di Monteriggioni.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.
5. Il Responsabile del settore può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento e, in particolare, modificare le superfici dei posteggi presenti nelle manifestazioni o spostarne l'ubicazione per motivi di miglior assetto, di viabilità e sicurezza.
6. Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento del Comune di Monteriggioni di cui alla deliberazione consiliare n. 4 del 28.02.2005.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) legge regionale, la l.r. 7 febbraio 2005 , n. 28 della Regione Toscana "Codice del commercio – Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", come modificata dalla l.r. 5 giugno 2007, n. 34 "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e dalla l.r. 55/2007;

- b) commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, manifestazione commerciale a carattere straordinario, presenze in un mercato o in una fiera, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 29 della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28;
- c) operatore, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- d) operatore di imprenditoria giovanile, il soggetto di cui alla l.r. 26.04.1993, n. 27, avente età inferiore a 35 anni;
- e) portatore di handicap, il soggetto di cui alla legge 05.02.1992, n. 104;
- f) imprenditore agricolo, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228;
- g) imprenditore agricolo professionale, il soggetto di cui all'art. 2 della l.r. 27.07.2007, n. 45;
- h) d.i.a, la dichiarazione di inizio attività necessaria per l'esercizio del commercio in forma itinerante e nelle altre ipotesi previste dalla l.r. 28/2005;
- i) autorizzazione, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- j) concessione di posteggio, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione;
- k) spunta, l'operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non assegnati nelle fiere, nei mercati di cui all'art. 34, comma 4, della legge 28/2005;
- l) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- m) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale;
- n) per comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio e al settore merceologico trattato, in relazione a quanto previsto all'art. 98, comma 3 della l.r. 28/2005;
- o) per concessione di posteggio stagionali, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non superiore a 6 mesi;
- p) per concessioni temporanee, le concessioni di posteggio di cui all'art. 33 della legge regionale, rilasciate per la partecipazione a fiere promozionali o a manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
- q) per registro delle imprese, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:

- a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) della legge regionale e relative concessioni nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni;
 - c) i titolari di autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, lettera b) della legge regionale, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - d) i soggetti iscritti al registro delle imprese, limitatamente alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali straordinarie;
 - e) gli altri soggetti eventualmente previsti nell'ambito delle manifestazioni commerciali straordinarie;
 - f) i titolari di autorizzazione temporanea di cui all'art. 33 della legge regionale.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale, in assenza del titolare o dei soci la rappresentanza nell'esercizio dell'attività è ammessa a condizione che:
 - a) Il rappresentante sia un dipendente o un collaboratore, anche non appartenente al nucleo familiare;
 - b) Il rappresentante sia in possesso di sua dichiarazione, redatta in conformità all'art. 46 del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa, esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e di controllo.
 3. Non sono richiesti requisiti morali o professionali in capo al rappresentante né particolari caratteristiche per la rappresentanza di portatori di handicap.
 4. La dichiarazione di rappresentanza deve contenere gli elementi indicati al al punto 9 dell'allega A al Regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 15/R.

TITOLO II – MERCATI E FIERE

Art. 4 – Mercato settimanale del giovedì a Castellina Scalo

1. E' confermato il mercato che si svolge, in tutto l'anno, nel giorno di giovedì di ogni settimana. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale, il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, salvo che il Responsabile del Servizio disponga altrimenti.
2. Il mercato si svolge in Castellina Scalo nella sede di Via Casa Giubileo. Qualora la suddetta area sia temporaneamente interessata da manifestazioni di spettacolo viaggiante il mercato è automaticamente trasferito nella sede di Via Grandi. Di tale trasferimento è dato avviso agli operatori almeno 7 giorni

prima e l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base della graduatoria degli operatori, tenuto conto delle esigenze di polizia stradale, igiene e di altri eventuali motivi di interesse pubblico.

3. Nel mercato sono previsti 15 posteggi suddivisi nei seguenti comparti:
 - a) 5 per operatori del settore alimentare
 - b) 8 per operatori del settore non alimentare
 - c) 1 riservato ai produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001
 - d) 1 riservato a soggetti portatori di handicap
4. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e l'accesso degli operatori per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 6.00 e tassativamente non oltre le 8.30.
5. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
6. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e il divieto di transito dalle ore 6.00 alle ore 15.00 nell'intera area di mercato.
7. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione o disponibilità dei posteggi e la relativa planimetria sono tenute aggiornate dal Responsabile del Servizio, che ne cura l'assegnazione, e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 5 – Fiera in occasione della Festa annuale del Patrono “Santa Maria Nascente”

1. E' confermata, in occasione della festa Patronale di Santa Maria Nascente, che si svolge l'8 settembre, la fiera nella Frazione di Castellina Scalo, in Piazza Cristo Re, con orario dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
2. Nella fiera è previsto un numero di quattro posteggi decennali, di cui uno destinato a portatori di handicap, vincolati alla sola vendita di prodotti alimentari in senso stretto, con esclusione di quelli ortofrutticoli o ittici.
3. L'accesso degli operatori alla fiera per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 7.00 alle ore 9.00.
4. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito tassativamente entro le ore 24.00.

5. Considerando la pavimentazione di particolare pregio della parte centrale in travertino di Piazza Cristo Re, è vietato agli operatori l'uso di automezzi, limitatamente a detta parte.
6. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione o disponibilità dei posteggi e la relativa planimetria sono tenute aggiornate dal Responsabile del Servizio, che ne cura l'assegnazione, e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 6 – Mercati straordinari

1. Qualora, anche in seguito ad eventuale richiesta dalla maggioranza degli operatori, assegnatari dei posteggi del mercato settimanale, o delle loro Associazioni di categoria, si rendesse opportuno lo svolgimento di una o più edizioni aggiuntive di un mercato, il loro svolgimento è deliberato con atto della Giunta comunale sentito il parere delle Associazioni degli operatori e dei consumatori di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il Responsabile del servizio assume le determinazioni del caso, per l'ordinato svolgimento dell'iniziativa.
3. Nei mercati straordinari le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 7 – Assegnazione decennale di posteggi nel mercato e nella fiera

1. L'assegnazione nei mercati e nelle fiere dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente Regolamento o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza è effettuata sulla base di bandi pubblicati sul B.U.R.T., dopo aver espletato la procedura di miglora di cui all'art. 8, con l'esclusione dei posteggi fuori mercato. L'invio dei bandi, ai sensi dell'art. 34 comma 2 della legge regionale, avviene entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Bando comunale contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) l'elenco degli eventuali posteggi riservati di cui all'art. 38 della legge regionale;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale, il rilascio di autorizzazioni decennali nelle fiere è ammesso solo a

favore di operatori già in possesso di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggi nel mercato e nella fiera sono inoltrate al Comune di Monteriggioni – Servizio di Polizia Municipale – con le indicazioni di cui al punto 5 dell'allegato "A" al Regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 15/R, a fare data dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando fino al quarantacinquesimo giorno da essa. Le eventuali domande pervenute anteriormente al suddetto termine sono considerate non accoglibili.
5. In caso di domande incomplete l'integrazione deve tassativamente pervenire nel termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, pena l'esclusione.
6. Tra le domande regolarmente pervenute, l'assegnazione dei posteggi, per ciascun comparto di fiera o di mercato, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata, trattandosi di fiera, oppure maggior numero di volte che l'operatore si è presentato per operare, trattandosi del mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche o ambulante o di inizio dell'attività, trattandosi di produttori agricoli;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda riferito alla data di spedizione.
7. Nel medesimo mercato o nella medesima fiera possono essere assegnati fino a due posteggi ed uno solo trattandosi di portatori di soggetti riservatari di cui all'art. 38 della legge regionale. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi decennali nel medesimo mercato da parte dello stesso operatore l'anzianità di presenza maturata può essere fatta valere solo per l'assegnazione di un solo posteggio. In ogni caso non si computa l'anzianità acquisita mediante posteggio decennale già presente nel medesimo mercato.
8. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
9. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

10. Qualora nel mercato del giovedì venisse meno la concessione destinata al produttore agricolo, la stessa è riassegnata ad imprenditori agricoli professionali locali ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b) della legge regionale.

Art. 8 - Miglioria e scambio dei posteggi

1. Il cambio del posteggio già assegnato, con altro del medesimo mercato o fiera avente migliori caratteristiche economiche o logistiche (miglioria) è autorizzato con atto del responsabile del Servizio a condizione che:
 - a) il posteggio richiesto sia libero;
 - b) il posteggio richiesto appartenga al medesimo comparto;
 - c) non vi siano altri motivi ostativi di interesse pubblico.
2. A tal fine, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori sono invitati ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi.
3. Alle condizioni indicate ai punti b) e c) del comma 1 può essere in ogni tempo autorizzato lo scambio consensuale di posteggio tra operatori già assegnatari.

Art. 9 – Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea nel mercato e nella fiera di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, c.d. spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, a favore di operatori o loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, purché in ogni caso siano materialmente in possesso dell'originale dell'autorizzazione la cui mancata esibizione comporta l'esclusione dalla spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) appartenenza al medesimo comparto del posteggio da assegnare;
 - b) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nella fiera o maggiore numero di volte che l'operatore si è presentato al mercato;
 - c) sorteggio.
3. L'operatore, ancorché titolare di posteggio, che arriva dopo l'inizio delle operazioni di assegnazione temporanea (spunta) partecipa all'assegnazione dei soli eventuali posteggi rimasti liberi al termine della stessa.

Art. 10 – Registrazione delle presenze

1. E' considerato presente al mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 comma 1, lettera i) della legge regionale, l'operatore che si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto operare.
2. E' considerato presente alla fiera l'operatore che vi abbia effettivamente partecipato ininterrottamente dall'orario di inizio all'orario di fine della fiera, salvo che gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentano l'abbandono anticipato della fiera.
3. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea (Spunta).
4. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per uno o più dei motivi di cui all'articolo 70 comma 2 della legge regionale o per altri gravi e comprovati motivi da documentare rigorosamente. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
5. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dalla fiera o mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
7. Tenuto conto della particolare ubicazione e caratteristica dei posteggi fuori mercato, la presenza dell'operatore assegnatario nei medesimi è presunta fino a prova contraria, senza necessità di apposita verifica.
8. Le rilevazioni delle presenze e la tenuta delle graduatorie sono effettuate dagli Organi di Vigilanza.

TITOLO III – ALTRE MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 11 – Posteggi fuori mercato

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato, con concessione decennale:

- a) Piazzetta antistante il Cimitero Comunale di Uopini: un posteggio di superficie massima di 35 mq.;
- b) Piazzetta antistante il Cimitero Comunale di Castellina Scalo: un posteggio di superficie massima di 35 mq.;
- c) Località Poggio alla Fame: un posteggio presso il bosco adiacente il sito archeologico della necropoli etrusca, di superficie massima di 42 mq.;
- d) Castellina Scalo: un posteggio presso il boschetto adiacente Via IV Novembre di superficie massima di 42 mq.;
- e) Località Tognazza: un posteggio, da utilizzare con veicolo, di superficie massima di 30 mq., all'interno del parcheggio a valle della postazione bancomat, per la vendita di prodotti ortofrutticoli da effettuarsi un giorno fisso della settimana, a discrezione dell'assegnatario, con orario 8.00 - 14.00

2. I posteggi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili o con un veicolo oppure con un chiosco e sono merceologicamente vincolati, alla sola vendita di fiori e piante, ceri, lumini ed altri prodotti minuti destinati alle onoranze funebri. I posteggi sono utilizzabili con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

3. I posteggi di cui al comma 1, lettere c) e d), sono utilizzabili per la realizzazione di un chiosco in legno, secondo le indicazioni a tal fine impartite dall'ufficio tecnico edilizia urbanistica del Comune di Monteriggioni, per la vendita e, in presenza della prevista qualificazione, anche la somministrazione di panini e di bibite.

3bis Il gestore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio pubblico circostante durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta differenziata.

3ter In caso di violazione dell'obbligo previsto al precedente comma 3bis l'Amministrazione avrà facoltà di comminare sanzioni che possono prevedere la sospensione o la revoca della concessione.

4. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di stipulare convenzioni per interventi di valorizzazione e fruibilità delle aree di cui al comma 1 (es. sito archeologico Poggio alla fame).

5. Le autorizzazioni e le connesse concessioni di cui al presente articolo, per posteggi eventualmente liberi, sono rilasciate sulla base di appositi bandi, resi noti mediante pubblicazione all'albo comunale e comunicazione alle Associazioni di categoria.

6. Le domande di assegnazione sono inoltrate a far data dal decimo giorno dalla pubblicazione del bando fino al ventesimo giorno da essa. Le eventuali domande pervenute anteriormente al suddetto termine sono considerate prodotte il primo giorno utile. In caso di domande incomplete l'integrazione deve tassativamente pervenire nel termine indicato dalla relativa richiesta, pena l'esclusione.
7. Tra le domande regolarmente pervenute aventi pari data l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di attività al registro delle imprese.

Art. 12 - Concessioni temporanee

1. Per la partecipazione ad eventuali fiere promozionali o manifestazioni commerciali a carattere straordinario ai sensi dell'art. 35 della legge regionale, nonché in occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del servizio, sentito il parere favorevole della Giunta comunale, rilascia concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti.
2. In caso di più domande inoltrate lo stesso giorno, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e, in caso di parità, sono assegnate per sorteggio.
3. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità.
4. Le domande per le autorizzazioni temporanee presentate senza congruo anticipo così da non permetterne l'esame da parte della Giunta non sono accolte.

Art. 13 – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Per la durata di validità del presente regolamento non sono previste fiere promozionali.
2. Eventuali manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h) della legge regionale possono essere autorizzate con atto della Giunta che ne valuta la rispondenza alle finalità della legge, la validità nell'ambito delle iniziative promozionali del Comune ed ogni altro

aspetto di qualità, sicurezza ed organico inserimento nel contesto economico comunale.

3. Per le manifestazioni promosse da privati, Associazioni ed enti diversi dal Comune le domande di svolgimento debbono essere inoltrate almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione e contenere:
 - a) la descrizione analitica della manifestazione;
 - b) l'indicazione degli spazi ed aree che si intendono utilizzare, con richiesta di occupazione di suolo pubblico ove necessario;
 - c) i soggetti partecipanti
 - d) i criteri di selezione dei partecipanti e gli oneri relativi.
4. In casi eccezionali la Giunta può, con proprio atto, autorizzare lo svolgimento di manifestazioni la cui istanza sia stata presentata fuori termine, purché sussistano i tempi tecnici per le verifiche ed accertamenti necessari da parte degli uffici comunali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)

Art. 14– Eventi imprevisti

1. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica che rendano impossibile o molto difficile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del Servizio, previa consultazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della L.R. 1/2000, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori. Le suddette variazioni non danno luogo a modifiche del presente regolamento.
2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del Servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

Art. 15 – Rinnovo e revoca delle concessioni

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale, le concessioni di posteggio decennali, sono tacitamente rinnovate alla scadenza, salvo che il Comune ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo.
2. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'art. 108 della legge regionale. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.
4. Nel caso di decadenza della concessione di posteggio per omesso pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento comunale tributi, l'autorizzazione connessa al posteggio è contestualmente revocata.

Art. 16 – Uso del posteggio

1. I concessionari di posteggi nelle fiere, nei mercati e fuori mercato di cui all'articolo 11, non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, o comunque non in concessione.
2. Il concessionario del posteggio o suo familiare o delegato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di permanenza disposto per lo svolgimento dell'attività.
3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5 e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non oltre cm. 20, a condizione che non siano di impedimento o di pericolo.
4. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio.
5. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
6. L'operatore deve mantenere internamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

7. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere collocata nel posteggio.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta differenziata.
9. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
10. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
11. E' vietata, nelle fiere e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.
12. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 m.
13. Le zone adiacenti all'area mercatale e al suo interno gli spazi circostanti i posteggi, non possono essere occupati da attività di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per le attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 17 – Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari e, in particolare, a quanto previsto dal d.p.g.r. Toscana n. 40R/2006.
3. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 18 – Uso di veicoli e circolazione

1. I veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari debbono essere appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
2. E' consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli, anche non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio, salvo diverse disposizioni del Comando Polizia Municipale.

Art. 19 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 20 – Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
 - a) per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in 10 minuti massimi dal momento dell'arrivo;
 - b) per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
 - c) per ulteriori 10 minuti utili per richiamare eventuale ulteriore clientela.
 - d) a condizione che vengano rispettate tutte le norme per la sicurezza, viabilità e traffico previste dal Codice della Strada;

2. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore dovrà spostarsi in una nuova ubicazione diversa da quella di provenienza, con divieto di ritornare in quest'ultima prima di due ore.
3. E' vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita presso il domicilio del consumatore può essere esercitato esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
5. E' parimenti fatto obbligo di sospendere l'attività nei medesimi giorni previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 21 – Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché igienico – sanitari e di salvaguardia dei valori storico ambientali, si conferma il divieto di esercitare il commercio itinerante all'interno della cinta muraria del Castello di Monteriggioni e nel piazzale antistante l'ingresso del complesso monumentale di Abbadia Isola.
2. E' vietato l'esercizio del commercio itinerante a distanza inferiore a 500 metri dai mercati, le fiere o i posteggi fuori mercato nel periodo di svolgimento dell'attività di vendita.

Art. 22 – Cambio di residenza

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 28/2005, nelle ipotesi di trasferimento di residenza da altro Comune di operatori itineranti o di subingresso da operatore residente in altro Comune ad operatore itinerante residente nel Comune, gli uffici provvedono di loro iniziativa , avutane notizia, al rilascio di presa d'atto.
2. Nell'ipotesi inversa a quella indicata al comma 1, gli uffici trasmettono al nuovo Comune di residenza o, nel caso di subingresso, al Comune di residenza del nuovo titolare la documentazione relativa all'attività di commercio sulle aree pubbliche.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge regionale n. 28/2005 come modificata dalla legge regionale n. 34/2007.
3. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 105 bis e seguenti della legge regionale 28/2005.
4. Alla somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, inserito dalla legge 7 luglio 2009, n. 88.
5. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.
6. In tutti i casi in cui il presente regolamento fa riferimento a posteggi esclusivamente destinati alla vendita di alcuni prodotti, il vincolo merceologico deve intendersi apposto ai sensi dell'art. 98, comma 3, della legge regionale. La violazione di tale vincolo, che si trasferisce all'eventuale subentrante nell'attività, è sanzionata ai sensi dell'art. 104, comma 4 della legge regionale con facoltà di sospensione dell'attività da 10 a 20 giorni in caso di reiterate violazioni.

Art. 24– Orari

1. In materia di orari e giorni di attività, per quanto non disciplinato dal presente atto si applicano le disposizioni previste dalle ordinanze sindacali in materia di commercio in sede fissa.

Art. 25 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale della Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento 1 aprile 2009 n. 15/R e alle altre disposizioni in materia.

* * *